N. R.G. 11514/2020



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT.	PRESIDENTE
DOTT	GIUDICE REL.
DOTT.	GIUDICE
SENTENZA	
nella causa civile iscritta al n. 11514 del ruolo generale dell'ann	o 2020
vertente tra	
B	
attore, con gli avv.ti	
e	
S.r.l.	
Convenuta, con l'avv.	

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.01.2023 e, perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.

## **MOTIVAZIONE**

Con atto di citazione notificato in data 20.10.2020 Gianni Barri ha convocato in giudizio la società Essenzi s.r.l. (di seguito per semplicità EF) per ottenere: i) pronuncia di accertamento della illegittimità della sua revoca dalla carica di amministratore, adottata con delibera dell'assemblea



dei soci del 28.7.2020, non essendo detta revoca fondata su giusta causa ai sensi dell'art. 2383 c.c., e conseguente dichiarazione di responsabilità della società convenuta EF, in persona del legale rappresentante pro tempore; ii) condanna della stessa società a risarcire in suo favore, ex art. 2383, III comma, c.c., i danni subiti a causa di detta revoca, danni che venivano indicati in euro 400.000,00, comprensivi anche del danno emergente per la perdita del reddito e il disagio esistenziale, o quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa, da stabilirsi da parte del giudice anche in via equitativa. Con rifusione di spese e competenze di causa.

L'attore esponeva in estrema sintesi: a) di essere stato dipendente della EF dal mese di aprile 1989 al 2003 con la qualifica di operaio-elettricista capocantiere; b) che di seguito, in esito della sua espressa intenzione di mettersi in proprio, i soci amministratori della società EF, gli avevano proposto di divenire a sua volta socio e co-amministratore per una quota minoritaria, unitamente ad altri due dipendenti e ad un collaboratore; che la proposta era accettata da tutti; c) che in attuazione di tali intenti veniva stipulata tra gli interessati una scrittura privata, con la quale EF, tra le altre cose, si impegnava ad una prossima operazione di scissione e ad un successivo aumento di capitale, che avrebbe consentito ai nuovi soci la sottoscrizione di una quota del 2,5% ciascuno, valutata in € 77.469,00, e di versare la somma di € 20.000,00, rimanendo debitori del sovrapprezzo residuo pari a € 57.469,00; i nuovi soci accettavano di non percepire utili fino al completo pagamento del sovrapprezzo residuo; d) con la citata scrittura privata veniva altresì definita la composizione del consiglio di amministrazione, che sarebbe stato costituito da 8 membri, di cui 4 (ivi soci subentrati; e) che i nuovi soci avrebbero "continuato a svolgere le mansioni già assegnate e svolte in EF come dipendenti e/o collaboratori"; f) che per tale attività l'attore medesimo aveva percepito ogni anno il compenso di amministratore per la somma di Euro 2.550,00 mensili, ma non aveva mai percepito dividendi sugli utili della società; g) che nel 2010, a causa di una improvvisa, incurabile patologia, egli aveva subito una gravissima menomazione fisica, che lo aveva costretto a fare uso, per il resto della vita, di una carrozzina per qualsiasi tipo di movimento; h) seguiva, negli anni seguenti, la separazione dalla moglie e il successivo divorzio, a seguito della quale egli era stato gravato dell'obbligo di versare un assegno di mantenimento all'ex-coniuge di € 500,00 mensili; i) che, nonostante la menomazione fisica, la sua attività in EF, grazie alla trentennale esperienza, era proseguita per altri dieci anni, se pur con modalità compatibili con la nuova condizione; l) che, a seguito di assenza per malattia, nel marzo 2020, egli aveva comunicato la propria disponibilità a



riprendere il lavoro, ma la società lo invitava a "non farsi più vivo"; che, dopo aver comunicato alla società l'esito negativo di tampone Sars-Covid, nell'aprile 2020, il era ritornato in EF, riscontrando peraltro atteggiamenti di completa chiusura da parte dei soci di maggioranza e consiglieri e atteggiamenti che sfociavano nella proposta di acquisto della sua quota di partecipazione per Euro 40.000,00, con richiesta di rinuncia alla carica di amministratore e di cessazione del rapporto di lavoro; m) che, a seguito del suo rifiuto di cedere la propria quota societaria, egli era stato posto nell'impossibilità di esercitare la propria normale attività lavorativa, di talché egli si assentava volontariamente dall'azienda; n) che l'attore aveva quindi proposto una composizione bonaria, respinta da EF, che per contro metteva in atto misure intese a estrometterlo dal consiglio di amministrazione, fino a individuare estremi per azione di responsabilità da autorizzarsi nella assemblea dei soci a tal fine convocata.

Ciò premesso in fatto, il rassegnava articolate conclusioni chiedendo, previo accertamento della illegittimità della revoca dalla carica di consigliere, la condanna di EF al risarcimento del danno quantificato in € 300.000,00= per insussistenza della giusta causa di revoca dalla carica, ottenuto dalla capitalizzazione della propria rendita mensile moltiplicata per almeno ulteriori dieci anni di attività lavorativa fino al pensionamento. Chiedeva inoltre un danno emergente derivante dal grave disagio esistenziale, che veniva quantificato nella somma di € 100.000,00=, rimettendosi comunque al riguardo all'apprezzamento del Giudice anche in via equitativa.

Si costituiva in giudizio EF, contestando in fatto e in diritto le domande del in quanto inammissibili e infondate. In particolare EF contestava innanzi tutto la versione dei fatti siccome riferita dal precisando che la malattia che lo aveva colpito aveva pesantemente ridotto la sua capacità lavorativa e severamente compromesso la sua capacità di svolgere qualsiasi attività, anche di collaborazione con il consiglio di amministrazione. Evidenziava EF che il mantenimento dell'incarico del Bolzoni, diversamente da come narrato, fosse da ricercare in un gesto di generosa solidarietà della società, in forza del quale, a prescindere dall'effettivo svolgimento di specifiche incombenze, incarichi e/o mansioni, egli potesse continuare a percepire quanto incassato prima dell'improvvisa malattia, e che potesse ricevere gli stessi emolumenti degli altri amministratori, ancorché il suo contributo dovesse ritenersi ormai assolutamente marginale. Negava EF l'ammissibilità della domanda attrice, sul presupposto che, ai sensi di legge, la revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere deliberata, ed è pertanto legittima, anche in assenza di giusta causa, potendosi originare tutt'al più un diritto del revocato al risarcimento per l'eventuale mancanza di congruo preavviso. A diverso



supporto della propria contestazione, EF allegava, comunque, l'inapplicabilità sotto ogni profilo, del regime di cui all'art. 2383 c.c., alla società a responsabilità limitata alla quale, per contro, rilevato che il era stato nominato a tempo indeterminato, EF riteneva applicabile la disciplina generale ex art. 1725 c.c. - revoca del mandato oneroso – che riconosce esclusivamente un diritto del mandatario ad un congruo preavviso in assenza del quale si origina un diritto risarcitorio. Fatta salva in ipotesi l'esistenza di una giusta causa, EF perveniva dunque al risultato logico di dover escludere la quantificazione del danno emergente dall'aspettativa del di un rapporto duraturo per altri dieci anni, potendosi la pretesa risarcitoria, al più, attestarsi sulle mensilità maturate per la durata massima del preavviso, ovvero per sei mesi. Evidenziava infine EF che l'attore con l'atto introduttivo non aveva in alcun modo contestato l'effettiva sussistenza della circostanza fattuale posta a fondamento del motivo di revoca, indicata sia nel verbale del CdA del 10 luglio 2020 che nel verbale dell'assemblea dei soci del 28 luglio 2020. Rilevavano infatti, a giudizio di EF, oltre a varie altre condotte negligenti censurate, il comportamento del che, a seguito di asserite vessazioni, chiedendo ai dipendenti consenso sulla sua persona - con un foglio appeso all'ingresso dei servizi igienici – aveva, di fatto, realizzato atti denigratori nei confronti della società e dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica, trasmettendo all'esterno l'idea di un dissidio interno agli organi societari con possibile discredito dell'immagine dell'impresa. EF precisava inoltre che, a prescindere dai motivi che fondavano la revoca deliberata dai soci il 28 luglio 2020, la volontà di interrompere il rapporto con la società sarebbe 27 giugno 2020, a mezzo messaggi Whatsapp, informava il consigliere intenzione di ritirare tutti gli effetti personali e di riconsegnare il telecomando del cancello di accesso e la scheda del cellulare, precisando che si sarebbe astenuto dal presenziare in Azienda a tempo indeterminato o almeno fino a definizione della sua posizione. A giudizio di EF le scelte e i comportamenti descritti erano idonei a integrare la comunicazione di dimissioni che, per essere atto recettizio non soggetto a particolari forme ad substantiam, può essere formalizzato anche con messaggi telefonici. La definitiva e sostanziale compromissione del rapporto fiduciario che dovrebbe fondare la relazione tra società e amministratore, come pure qualsiasi incarico di lavoro, si palesava, a giudizio di EF, come insanabile anche a causa di ulteriori comportamenti del che, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.20, sia in seno al consiglio di amministrazione che in assemblea, si era astenuto dall'espressione di alcun voto e aveva omesso intenzionalmente di riferire le ragioni della scelta o qualsiasi contestazione al progetto di bilancio.



Ciò precisato e dedotto, EF rassegnava conclusioni chiedendo: i) in via preliminare dichiararsi inammissibilità della domanda; ii) in via principale dichiararsi infondata nell'an e nel quantum la domanda del dando atto delle dimissioni esercitate dallo stesso e in ogni caso della sussistenza dei presupposti per la revoca per giusta causa; iii) in via principale e nel merito condannarsi il al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da EF a motivo della sua condotta e, in ogni caso, condannarsi il sig. In ogni caso della sua condotta e delle somme indebitamente percepite dal mese di maggio 2020; iv) In via istruttoria ammissione di prova per testi su tutte le circostanze dedotte in comparsa di costituzione, indicando a teste i signori A B B In ogni caso con vittoria di spese di lite.

In considerazione della materia del contendere e delle circostanze dedotte dalle parti, all'udienza del 25 marzo 2021 il Giudice Istruttore invitava le parti ad impostare una trattativa per la definizione amichevole della controversia, che muovesse dal riconoscimento della società all'attore della somma omnicomprensiva di euro 35.000,00. All'udienza del 24 giugno 2021 il dichiarava di accettare la proposta formulata dal Giudice, mentre EF rifiutava, dichiarava che sarebbe stata disposta a transigere solo se la somma versata fosse comprensiva della liquidazione della quota del socio di minoranza.

La causa è stata istruita mediante produzione di memorie e documenti e trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2023 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

#### 2. La sussistenza di una giusta causa di revoca dalla carica di amministratore.

Deve ritenersi accertato in causa che l'odierno attore, componente del consiglio di amministrazione della società convenuta, era stato revocato dalla carica di amministratore dalla assemblea della EF tenutasi in data 28 luglio 2020 (cfr. doc. 14 di parte attrice).

Ed infatti deve essere escluso che, come adombrato nella premessa di tale delibera, si fosse in precedenza dimesso volontariamente, dal momento che l'atto di dimissione dall'incarico di amministratore di società di capitali, in quanto suscettibile di essere iscritto nel registro delle imprese, deve essere rituale, in quanto consacrato in atto scritto diretto alla società ovvero in una dichiarazione contenuta in un verbale (della assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione) – non potendo pertanto ritenersi, come pretenderebbe la parte convenuta, che la volontà di dimettersi possa essere desunta per fatti concludenti (peraltro smentiti in fatto dalla circostanza che il aveva partecipato alla seduta nella quale il consiglio di amministrazione aveva approvato la bozza del bilancio al 31 dicembre 2019), ovvero ancora da dichiarazioni verbali da provarsi per testimoni.



Ciò premesso, ed acclarato che la cessazione del dalla carica di amministratore era conseguita (non già alla presa d'atto, da parte dell'assemblea, delle avvenute dimissioni del Bolzoni, bensì) alla scelta da parte dell'assemblea dei soci di Elemente Film s.r.l. di revocare il Bolzoni dalla carica di amministratore, deve verificarsi se taluna delle circostanze addotte dalla assemblea possa integrare la giusta causa tale da giustificare il recesso ad nutum dal rapporto di mandato corrente tra la società convenuta e l'odierno attore.

Osserva il collegio come a tale quesito debba rispondersi negativamente.

Ed invero, entrando nel merito delle singole contestazioni, si osserva che:

quanto alla richiesta ai dipendenti di esprimere il loro parere sulla sua persona non si vede come essa possa essere interpretata come un atto con finalità ovvero contenuto denigratorio nei confronti della società ovvero di alcuno dei suoi organi, ovvero essere suscettibile di incrinare il rapporto fiduciario alla base del rapporto di mandato;

quanto alle censure circa la sua assenza dalla sede ovvero la omissione di attività lavorativa in determinati giorni, esse appaiono assai più simili a rilievi disciplinari a carico di un dipendente che la denuncia di mancanze a carico di un amministratore – per il quale non si richiede certo la costante presenza fisica sul luogo di lavoro al fine di svolgere determinate mansioni lavorative o "amministrative", bensì la negligenza nello svolgimento delle attività gestorie dell'impresa, ovvero la adozione di atti gestori in conflitto di interessi con la società, o comunque lesivi di tali interessi;

quanto alle censura circa la sua espressione di un voto contrario alla approvazione della bozza di bilancio, deve ritenersi che lo stesso voto sia espressione del libero apprezzamento, motivato, sia pure in modo sintetico, da parte dell'amministratore espressione della minoranza, circa l'opportunità di aderire alla bozza di bilancio, evidentemente predisposta dagli amministratori espressivi della maggioranza delle quote del capitale sociale, condotta che non può certo integrare, di per sé stessa, un atto lesivo degli interessi della società.

Da tutto quanto esposto discende che le prove orali dedotte dalla convenuta, dirette a dimostrare la sussistenza delle circostanze sopra illustrate, sono irrilevanti ai fini del decidere (né possono essere ammesse prove orali dirette a provare circostanze diverse da quelle enunciate dall'assemblea, la cui motivazione non è suscettibile ad essere integrata nel corso del giudizio – cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23557 del 12 settembre 2008), e che la revoca ad nutum del Bolzoni dalla carica di amministratore era sfornita di giusta causa.

3. Le conseguenze della revoca ingiustificata.



Assume la parte attrice che alla sua revoca dall'incarico di amministratore in assenza di giusta causa conseguirebbe il diritto al risarcimento del danno a mente dell'art. 2383, comma terzo, c.c.

Tale prospettazione è sfornita di fondamento.

Ed invero la norma in questione non è richiamata dall'art. 2475 c.c., che la esclude implicitamente dalle norme applicabili agli amministratori di società a responsabilità limitata; e che tale esclusione sia frutto di una scelta del legislatore lo si ricava dal rilievo che, a differenza dalla disciplina prevista per le società per azioni, nelle società a responsabilità limitata è prevista la possibilità di nomina degli amministratori a tempo indeterminato, motivo per il quale l'applicazione della regola invocata dalla parte attrice comporterebbe l'impossibilità, per tutta la durata della vita di un amministratore, di una revoca in assenza di giusta causa senza obbligo di risarcimento del danno, in aperta contraddizione con il carattere fiduciario dell'incarico di cui si tratta (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9482 del 7 settembre 1999); con la conseguenza che la revoca di un amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato non trova la sua disciplina nel predetto art. 2383 c.c., bensì nell'art. 1725 c.c., il cui secondo comma prevede che, in assenza di giusta causa, la revoca del mandato a titolo oneroso a tempo indeterminato attribuisce al mandatario (figura la cui somiglianza con quella dell'amministratore di società di capitali giustifica l'applicazione analogica a quest'ultimo della relativa disciplina, in assenza di una normativa specifica) il diritto al risarcimento del danno solo se essa non sia stata comunicata con congruo preavviso (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9482 del 7 settembre 1999; cfr. anche Sez. I, sent. n. 3312 del 21 marzo 2000).

#### 4. La misura del risarcimento del danno da mancato preavviso.

Dal momento che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la violazione ascrivibile alla società convenuta non deve individuarsi nell'avere revocato il senza giusta causa, ma nell'averlo fatto senza avergli concesso un congruo termine di preavviso, il risarcimento del danno ex art. 1725 c.c. deve essere parametrato alla necessità di tutelare l'odierno attore dalle conseguenze dell'improvvisa interruzione del rapporto, che tenga conto della misura del suo compenso e del tempo prevedibilmente necessario a trovare una nuova occupazione, che deve ritenersi in un anno: tale misura del danno viene pertanto determinata dal collegio in via equitativa nel compenso percepito dal di un anno, vale a dire in complessivi € 31.000,00.

Devono conseguentemente rigettarsi le richieste di risarcimento delle ulteriori voci di danno richieste dall'attore.

#### 5. Conclusioni.



Da quanto sopra esposto discende il parziale accoglimento della domanda di condanna proposta da Barra Garrano nei confronti della società convenuta, nei termini sopra esposti.

6. Spese.

Le spese seguono la soccombenza; la convenuta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attore per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da  $\in$  26.000,01= a  $\in$  52.000,00=, in complessivi  $\in$  1.214,00 per spese ed  $\in$  7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

### P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accerta che la delibera 28 luglio 2020 di revoca di Barra Garra dalla carica di amministratore della società Ela Romanda senza giusta causa né congruo preavviso, e, per l'effetto, condanna la società convenuta al risarcimento in favore di Barra del danno ex art. 1725, comma secondo, c.c., liquidato in complessivi € 31.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo; condanna la società Ela Romanda s.r.l. a rifondere a Barra Garra le spese di lite, che liquida in euro 8.830,00 (delle quali euro 1.214,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi), oltre € 1.142,40 per rimborso spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Brescia il 14 aprile 2023

Il giudice estensore Il presidente dott.

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

